CAMERA DEI DEPUTATI N. 1027

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Modifica della legge 7 agosto 1990, n. 239, in materia di collocamento fuori ruolo dei professori universitari associati

Presentata il 16 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come noto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 239, i professori ordinari al compimento del sessantacinquesimo anno di età possono optare per restare in ruolo fino al compimento del settantesimo anno, o essere collocati fuori ruolo.

Diversamente, i professori associati ex stabilizzati rimangono in ruolo fino a settanta anni senza dover esprimere alcuna opzione. Anzi, una recente sentenza del luglio 1991 del tribunale amministrativo regionale del Piemonte consente loro di rimanere fuori ruolo fino al settantacinquesimo anno.

Viceversa i professori associati ex assistenti, che sono particolarmente numerosi nella facoltà di medicina, sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo a sessantacinque anni.

La presente proposta di legge intende, quindi, sanare questa sperequazione fra professori associati che non ha alcuna giustificazione, avendo tutti, stabilizzati e assistenti, superato lo stesso concorso per svolgere in effetti identiche funzioni.

La presente proposta, d'altronde, era già stata approvata nella passata legislatura in sede legislativa nel dicembre 1991 dalla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati, per cui si invita a confermare detta approvazione per rendere finalmente omogeneo il trattamento pensionistico della seconda fascia dei professori associati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I professori universitari possono optare per il collocamento fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, con le modalità previste nell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 239.

2. Resta fermo il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, e sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici requisiti.

3. La disposizione del comma 1 si applica, previa domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai professori universitari associati fuori ruolo a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239, che abbiano chiesto il pensionamento anticipato al fine di ovviare al danno previdenziale.

4. Le competenti autorità accademiche provvedono ad attribuire ai professori reimmessi in ruolo i precedenti incarichi didattici di ricerca e di assistenza.

ART. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239, è abrogato.